

>> L'analisi

Rischio di distorsione delle decisioni Ecco perché non va introdotta quella norma

di PIETRO TRIMARCHI *

Se in un sondaggio d'opinione si chiede se sia opportuno che il giudice sia tenuto a risarcire i danni che abbia cagionato con una decisione colpevolmente errata, i più risponderanno di sì. «Chi sbaglia, paga», sembra ovvio.

Che il potere dei giudici, al pari di qualsiasi altro potere in uno Stato democratico, debba essere assoggettato a limiti, e che per renderli effettivi debbano essere istituiti contrappesi, controlli, rimedi, e, occorrendo, sanzioni efficaci, tutto questo è fuori di dubbio. A questo scopo possono operare in primo luogo e soprattutto una disciplina delle impugnazioni e del controllo dei provvedimenti giudiziari, la responsabilità penale per gli abusi, quella disciplinare per le mancanze e limiti alla carriera per le insufficienze: rimedi che certamente richiedono oggi di essere perfezionati e resi più efficienti. Ma che la responsabilità personale del giudice per i danni (problema, si noti, diverso e indipendente dalla responsabilità dello Stato) costituisca uno strumento efficace è opportuno allo scopo, non è affatto ovvio. Anzi.

Se ci si guarda intorno si osserva che, di regola, nelle grandi democrazie con le quali siamo soliti confrontarci il giudice non è assoggettato alle comuni regole di responsabilità civile per i danni cagionati da errori nell'esercizio delle sue funzioni decisorie: si va dall'immunità assoluta (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Israele), alla limitazione della responsabilità civile alle ipotesi di reato (Germania), o alla normale esclusione della responsabilità diretta nei confronti della parte danneggiata, alla quale è solo consentito di agire contro lo Stato, con una più o meno

limitata possibilità di rivalsa dello Stato nei confronti del giudice (Francia, Paesi Bassi, Svizzera, e così la raccomandazione della «Carta Europea sullo Statuto dei Giudici, Strasburgo 1998»). Ciò deve indurre a riflessione.

Si dice che non vi è ragione che i giudici non debbano rispondere dei propri errori allo stesso modo dei liberi professionisti e degli altri funzionari e dipendenti dello Stato (è il

principio che si propone ora di sancire con una disposizione costituzio-

nale) e che la minaccia della responsabilità civile varrà ad indurli a maggior cura e prudenza. Ma l'attività decisoria del giudice presenta caratteristiche che non consentono di assimilarla all'esercizio di altre funzioni e professioni, perché interviene a risolvere situazioni litigiose e perciò implica sempre e necessariamente un «danno» per la parte soccombente; inoltre deve basarsi su valutazioni di prove e interpretazioni giuridiche che, proprio perché si tratta di situazioni controverse, sono assai spesso soggette a discussione.

Si può fortemente dubitare, poi, che la minaccia della responsabilità civile valga ad assicurare decisioni più giuste; è ragionevole temere, invece, che porti a una distorsione «difensiva» del processo decisorio. Viene qui alla mente il fenomeno della «medicina difensiva», che si è constatato negli Stati Uniti come conseguenza di un eccessivo rigore della giurisprudenza in tema di responsabilità del medico. La «medicina difensiva» consiste, per esempio, nel prescrivere sistematicamente radiografie, pur quando dovrebbero ragionevolmente considerarsi inutili, per non correre il benché minimo rischio di sentirsi rimproverare, con il senno del poi, di non averle prescritte; e poco importa che l'accumulo di radiazioni abbia alla lunga un effetto cancerogeno, perché la pratica impossibilità di ricostruire con certezza il rapporto causale esclude il rischio di incorrere in responsabilità. Se questa distorsione degli incentivi si manifesta occasionalmente anche in altre attività (è di frequente esperienza, per esempio, il comportamento inefficiente e ingiusto del burocrate che non fa quel che dovrebbe, perché non vuole «assumersi responsabilità»), nell'esercizio dell'attività giurisdizionale costituirebbe un pericolo quasi sempre presente. In molte cause, infatti, le diverse decisioni che si presentano al giudice come alternative possibili non sono ugualmente idonee a cagionare un danno praticamente valutabile e quindi ad esporlo a un rischio di responsabilità civile: di conseguenza, la minaccia della responsabilità co-

stituirebbe un peso gettato impropriamente su uno dei due piatti della bilancia della giustizia, con una distorsione del procedimento decisorio. Quest'asimmetria si presenta, in primo luogo, nel diritto penale. Solo con una sentenza di condanna e non con una di assoluzione, il giudice si potrebbe esporre ad un'azione di responsabilità civile; se dà la prevalenza ai propri interessi personali assolverà sempre, anche quando non dovrebbe. Ancora: se il giudice annulla

una concessione edilizia cagiona un danno patrimoniale certo e facilmente quantificabile al proprietario del terreno; viceversa, respingendo la domanda di annullamento si può consentire un'offesa al paesaggio, ma difficilmente in questo caso si può temere di incorrere in una responsabilità civile per danni. E gli esempi si possono moltiplicare.

A parte ciò, è da attendersi che alcuni avvocati, portatori di una concezione più aggressiva e scomposta della professione, potrebbero ricorrere assai spesso all'azione di responsabilità civile, ripromettendosi un effetto terroristico. E possibile allora che alcuni giudici, più timidi e desiderosi di quieto vivere, siano portati più o meno consapevolmente a considerare con particolare riguardo le tesi sostenute da costoro, con il risultato, ancora una volta, di una distorsione del procedimento

decisorio in un clima processuale degradato.

Infine, la convinzione di aver trovato il rimedio e di avere così risolto il problema della qualità delle decisioni giudiziarie allontanerebbe dall'agenda legislativa la ricerca e l'attuazione di soluzioni più efficaci e opportune.

Se l'introduzione di una responsabilità civile dovesse avere queste conseguenze, ad aggravamento degli altri mali della giustizia, e per giunta ogni ragionevole ripensamento correttivo dovesse trovare ostacolo nella rigidità di una norma costituzionale, quello che è proposto come un rimedio migliorativo si risolverebbe in grave danno per il paese.

* professore emerito
di Diritto civile
all'Università Statale
di Milano

Regole

Nelle grandi democrazie con le quali siamo soliti confrontarci il giudice non è assoggettato alle comuni regole di responsabilità civile

Il danno e il rimedio

Se l'introduzione della responsabilità civile dovesse avere queste conseguenze si risolverebbe in grave danno

